

Articolo 4

Dati in uscita dal servizio di account sicuro

1. Alla presentazione definitiva delle informazioni e/o dei documenti aggiuntivi:
 - a) è messa a disposizione una loro versione in sola lettura, marcata come «presentata»;
 - b) il richiedente riceve, tramite il servizio di posta elettronica ETIAS, un messaggio di conferma della presentazione che riepiloga il nome e il formato dei diversi documenti caricati, la marcatura temporale della presentazione definitiva e un valore alfanumerico di lunghezza fissa che identifica in modo univoco i dati («valore hash») dei file trasmessi.
2. Dopo che ha presentato le informazioni e/o i documenti aggiuntivi, il richiedente non ha più accesso al servizio di account sicuro.
3. È integrata nel servizio di account sicuro una soluzione tecnica che concorre a garantire che i documenti conservati nel fascicolo di domanda siano quelli che il richiedente ha caricato nel servizio di account sicuro.

Articolo 5

Comunicazione fra il servizio di account sicuro e il sistema centrale ETIAS

1. Quando un'unità nazionale ETIAS chiede informazioni o documenti aggiuntivi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS ne informa immediatamente il servizio di account sicuro tramite il servizio web sicuro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Quando il richiedente presenta le informazioni o i documenti aggiuntivi, il servizio di account sicuro:
 - a) calcola i valori hash dei file presentati; e
 - b) trasmette le informazioni o i documenti aggiuntivi al sistema centrale ETIAS tramite il servizio web sicuro.
3. Prima di trasmettere i documenti al sistema centrale ETIAS il servizio web sicuro effettua le necessarie verifiche sulla loro sicurezza.
4. Il sistema centrale ETIAS registra e conserva le informazioni e/o i documenti aggiuntivi nel fascicolo di domanda in conformità all'articolo 27, paragrafo 9, e dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 6

Formato dei messaggi, norme e protocolli

Il formato dei messaggi e i protocolli da implementare sono stabiliti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 7

Specificità di sicurezza

1. Il servizio di account sicuro è progettato e implementato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine il servizio di account sicuro limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio, lo stesso numero di domanda o lo stesso codice univoco. Nel servizio sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano.
2. Il servizio di account sicuro chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività.
3. Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

